

nei numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 dell'allegato III, seconda parte, colonna g, la data «31 dicembre 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2009».

N. d'ordine	Denominazione chimica/denominazione INCI
1327	3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo (n. CAS 114087-41-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1328	Etanaminio, N-[4-[[4-(dietilammino)fenil][4-(etilammino)-1-naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2) l'allegato III è modificato come segue:

a) la parte 1 è modificata come segue:

- i) nella colonna b del numero d'ordine 8, il testo «p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato» viene sostituito dal testo seguente: «p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d'ordine 1309, 1311 e 1312 nell'allegato II»;
- ii) nella colonna b del numero d'ordine 9, il testo «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali ad eccezione della sostanza N. 364 nell'allegato II» è sostituito dal testo seguente: «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali ad eccezione delle sostanze di cui ai numeri d'ordine 364, 1310 e 1313 nell'allegato II»;

b) nella parte 2 sono cancellati i numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53 e 54.

ALLEGATO 5

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/67/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1) Secondo la strategia di valutazione delle sostanze impiegate nelle tinture per capelli, è stato concordato con gli Stati membri e le parti interessate di presentare nel luglio 2005 al comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) le informazioni aggiuntive sulle sostanze impiegate nelle tinture per capelli elencate nella seconda parte dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE.

(2) La direttiva 2006/65/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III ⁽²⁾, ha prorogato fino al 31 dicembre 2007 l'uso provvisorio di 56 sostanze impiegate nelle tinture per capelli, elencate nella seconda parte dell'allegato III.

(3) Per 14 sostanze impiegate nelle tinture per capelli elencate nella seconda parte dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE non sono state presentate altre informazioni. Quindi il loro utilizzo nei prodotti per tinture per capelli è vietato dalla direttiva 2007/54/CE.

(4) Per 42 sostanze impiegate nelle tinture per i capelli elencate nella seconda parte dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE l'industria ha presentato altre informazioni. Tali informazioni sono ora esaminate dal CSPC. La regolamentazione definitiva di queste sostanze destinate alle tinture per capelli sulla base di tali valutazioni e la sua attuazione nella legislazione degli Stati membri non sarà possibile prima del 31 dicembre 2009. Per questo motivo il loro uso provvisorio nei prodotti cosmetici con le restrizioni e le condizioni di cui alla seconda parte dell'allegato III va prorogato fino al 31 dicembre 2009.

(5) L'allegato III della direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(6) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nei numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 dell'allegato III, seconda parte, colonna g, della direttiva 76/768/CEE, la data «31.12.2007» è sostituita dalla data «31.12.2009».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2008.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/54/CE della Commissione (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

ALLEGATO 6

Ministero della salute

D.M. 21-11-2007

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2007/22/CE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 2008, n. 84.

D.M. 21 novembre 2007 ⁽¹⁾**Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2007/22/CE ⁽³⁾ . ⁽²⁾**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 2008, n. 84.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota agli allegati alla L. 11 ottobre 1986, n. 713.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO**DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126, 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17

26 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006, 9 maggio 2006 e 15 novembre 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla *legge n. 713/1986*, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/93/CE, 2004/94/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE e 2007/1/CE;

Vista la *direttiva 2007/22/CE* della Commissione, recante modifica della *direttiva 76/768/CEE* del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati IV e VI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 101, del 18 aprile 2007;

Visto il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità, con nota n. 39984 del 27 luglio 2007;

Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 19 luglio 2007, in merito all'impiego della formaldeide nei prodotti cosmetici;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della *legge 11 ottobre 1986, n. 713*, modificata dai *decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126, 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006*, sono apportate le modifiche riportate nell'Allegato del presente decreto.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 18 aprile 2009.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

A) L'allegato IV, parte prima, della *legge n. 713/1986* è modificato come segue:

- il colorante CI 45425 è cancellato.

B) L'allegato V, sezione prima, parte prima della *Legge n. 713/1986*, è modificato come segue:

- il numero d'ordine 10 è cancellato;

- il numero d'ordine 56 è sostituito dal seguente:

N. ordine	Sostanza	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
56	3-iodo-2-propinilbutilcarbammato N. CAS 55406-53-6	a) Prodotti da eliminare con il risciacquo: 0,02% b) Prodotti destinati a non essere eliminati con il risciacquo: 0,01% fatta eccezione per deodoranti/antitraspiranti: 0,0075%	Da non usarsi per l'igiene orale e per le labbra a) Da non usarsi in preparati destinati a bambini di meno di 3 anni, fatta eccezione per i prodotti per il bagno/gel per la doccia e gli shampoo b) - Da non	a) «Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni» (**) b) «Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni» (***)

			usarsi in lozioni e creme per il corpo (*) - Da non usarsi in preparati destinati a bambini di meno di 3 anni	
(*) Riguarda i prodotti destinati a essere applicati su un'ampia superficie del corpo. (**) Soltanto per prodotti, diversi da prodotti per il bagno/gel da doccia e shampoo, che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni. (***) Soltanto per prodotti che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni.				

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.